

# ASILO INFANTILE CARLO MARIA SPADA

## STATUTO

### **Art. 1 - Origine, denominazione, natura e sede.**

La Fondazione Asilo Infantile Carlo Maria Spada eretta in ente morale con decreto del Ministro dell'Interno di S.M. in data 15 marzo 1885, e avente sede in Cotignola trae origine dalla "Iniziativa di onorati cittadini" che costituitisi in società diedero vita all'*Asilo Infantile di Cotignola*, e successivamente a seguito della liberalità elargita in data 30 dicembre 1926 dal Dott. Carlo Spada e dalla moglie Maria, residenti in Buenos Aires, in memoria dell'omonimo figlio defunto, per l'acquisto e la ristrutturazione dei nuovi locali, prese il nome di *Asilo Infantile Carlo Maria Spada*.

La sede è a Cotignola, Provincia di Ravenna.

### **Art.2 - Scopi e finalità.**

Già Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza, l'Ente ha acquisito personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell'art. 12 del codice civile attribuita con decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 51 del 16 luglio 1992, iscritta al numero d'ordine 153 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private.

La Fondazione Asilo Infantile Carlo Maria Spada non ha fine di lucro e ha come obiettivo esclusivo il perseguimento di fini di utilità e solidarietà sociale, attraverso la promozione di iniziative educative, scolastiche e formative.

### **Art. 3 - Settori, modalità.**

La Fondazione svolge prioritariamente attività di assistenza e di istruzione, attraverso una scuola per l'infanzia paritaria, riconosciuta con Decreto Direzione Ufficio Scolastico Regionale M.I.U.R. n. 36 del 30/07/2001, ed un nido d'infanzia autorizzato al funzionamento dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, a favore di bambini da 1 a 6 anni, residenti di norma nel Comune di Cotignola e limitrofi, senza alcuna discriminazione per motivi riguardanti sesso, etnia, lingua, religione, condizione di disabilità e di handicap.

Secondariamente la Fondazione si pone inoltre di sviluppare e produrre:

- ÿ servizi di assistenza connessi e collegati alle attività scolastiche e formative, anche verso categorie emarginate, disagiate e di emergenza sociale;
- ÿ attività integrativa culturale, sportiva, ricreativa per i bambini e i ragazzi;
- ÿ favorire e sostenere il pluralismo scolastico e i diritti della famiglia in campo educativo;
- ÿ promuovere servizi e/o progetti pedagogici, formativi e amministrativi in ambito educativo, scolastico, formativo, sportivo, anche finanziati da Enti pubblici e/o privati e da qualsiasi altro soggetto in armonia con i principi e le finalità della Fondazione.

A tal fine la Fondazione può collaborare, anche in regime convenzionale, con enti pubblici e privati e può aderire e/o associarsi a organismi provinciali, regionali, nazionali e internazionali che perseguono scopi analoghi ai propri.

Per il perseguimento delle finalità istituzionali e di quelle direttamente connesse, la Fondazione può svolgere ogni operazione finanziaria, compresa l'assunzione di mutui e l'indebitamento a medio-lungo termine, che ritenga necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento del proprio scopo.

L'attività della Fondazione deve caratterizzarsi per il rispetto assoluto della persona e per la rigorosa professionalità degli operatori.

Fermo restando lo scrupoloso rispetto della libertà religiosa, l'attività della Fondazione mira all'equilibrato sviluppo della personalità dei minori, per (come dalle intenzioni dei fondatori, previsto all'Art.1 dello Statuto originario del 1885) "informarne le menti a diritte e sane idee ed aprirne il cuore alla pietà, alla cristiana religione, a puri e nobili affetti", facendo proprie le indicazioni della dottrina sociale della Chiesa, così come tramandata dal Magistero Ordinario.

#### **Art. 4 - Modalità di ammissione ai servizi.**

La modalità di ammissione alla fruizione dei servizi sono stabilite nell'apposito regolamento interno, approvato e aggiornato dal Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 5 - Patrimonio e risorse finanziarie.**

Il Patrimonio della Fondazione è costituito da beni mobili e immobili pervenuti o che perverranno a qualsiasi titolo e destinati a patrimonio.

La Fondazione provvede alla realizzazione dei propri scopi mediante:

- ÿ le rette di frequenza dei minori;
- ÿ i contributi di Enti pubblici e privati;
- ÿ donazioni, offerte, lasciti effettuati da privati;
- ÿ l'utilizzazione del proprio patrimonio e delle relative rendite della Fondazione;
- ÿ eventuali attività commerciali e iniziative promosse dalla Fondazione.

#### **Art. 6 - Organi della Fondazione.**

Sono organi della Fondazione:

- ÿ L'Assemblea dei sostenitori;
- ÿ Il Consiglio di Amministrazione;
- ÿ Il Presidente;
- ÿ Revisore dei conti ove istituito.

#### **Art. 7 - Sostenitori.**

Può essere Sostenitore, chi goda dei diritti civili e che, condividendo gli scopi della Fondazione, faccia domanda al Consiglio di Amministrazione, e si impegni a versare il contributo annuo, fissato dallo stesso. Il mancato versamento della quota associativa entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio fa decadere dalla condizione di Sostenitore.

Il Consiglio di Amministrazione delibera l'ammissione dei Sostenitori con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

I Sostenitori si impegnano, compatibilmente con le disposizioni vigenti, e nell'ambito delle proprie competenze e capacità, a collaborare all'attività della Fondazione.

Decadono automaticamente da Sostenitori coloro che per qualsiasi ragione o causa non rispettino più la qualifica di cui ai precedenti comma.

#### **Art. 8 - Assemblea dei Sostenitori.**

I Sostenitori costituiscono l'Assemblea dei Sostenitori.

Competono all'Assemblea:

- a. la nomina dei componenti di sua competenza per il Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 9, lett.b. del presente statuto;
- b. la delibera su qualunque altro argomento il Consiglio di Amministrazione decida di sottoporre all'esame dell'Assemblea stessa

A cura del Presidente e del Segretario della Fondazione viene tenuto un Libro verbali attestante i Sostenitori in essere, nonché le delibere assunte di volta in volta dall'Assemblea dei Sostenitori.

L'Assemblea è convocata in forma scritta dal Presidente ogni volta lo ritenga opportuno e in ogni caso deve essere convocata almeno una volta all'anno per essere informata in ordine all'andamento della gestione ovvero quando ne venga fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

La convocazione deve essere inviata almeno otto giorni prima di quello previsto per la riunione, deve essere

pubblicata presso la sede legale e comunicata ai sostenitori mediante posta ordinaria, fax o E-mail e contenere gli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione.

L'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei sostenitori intervenuti.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema dell'alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea stessa.

#### **Art. 9 - Il Consiglio di Amministrazione.**

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione costituito da cinque membri, di cui:

- a. uno nella persona del Parroco pro-tempore della Chiesa di S. Stefano di Cotignola, in caso di mancanza o inerzia dello stesso, uno nominato dal Vescovo diocesano;
- b. due Consiglieri nominati dal Parroco pro-tempore, sentito il parere del Consiglio Pastorale della Parrocchia di S. Stefano di Cotignola, in caso di mancanza o inerzia, due nominati dal Vescovo diocesano;
- c. due Consiglieri eletti dall'Assemblea dei Sostenitori, in caso di inerzia o mancanza dell'organo, due nominati dal Vescovo diocesano;

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente.

In assenza o impedimento del Presidente funge da Vice-Presidente, che lo sostituisce in tutte le sue funzioni, il Consigliere con maggiore anzianità di appartenenza alla Fondazione o, in caso di parità, il più anziano di età all'interno del Consiglio di Amministrazione.

I Consiglieri che senza giustificato motivo non intervengono a tre sedute successive decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente e i Consiglieri durano in carica cinque anni e possono essere rieletti senza interruzione.

Qualora durante il mandato, per qualsiasi ragione comprese le dimissioni, venissero a mancare uno o più consiglieri saranno sostituiti dall'organo che li ha nominati e resteranno in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio stesso

I componenti il Consiglio di Amministrazione, per l'attività da loro svolta, non percepiscono alcun compenso, salvo il rimborso di eventuali spese sostenute per ragioni di ufficio e documentate.

#### **Art.10 - Rinnovo del Consiglio di Amministrazione.**

Novanta giorni prima della scadenza del mandato dei membri nominati componenti il Consiglio di Amministrazione il Presidente deve richiedere, agli organi a cui spetta, la nomina dei membri di competenza al fine di procedere al rinnovo del Consiglio.

Il Consiglio scaduto resta comunque in carica, per i soli compiti di ordinaria amministrazione relativi alla gestione dei diversi servizi erogati, nei limiti e con i poteri previsti dalle disposizioni di legge vigenti, fino all'insediamento del nuovo consiglio.

#### **Art. 11 - Funzioni del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di gestione della Fondazione: è titolare di tutti i poteri necessari per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con esclusione di quelli riservati dal presente Statuto ad altri organi.

Esso in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a. delibera i regolamenti relativi all'ammissione ai servizi;
- b. delibera i regolamenti relativi al personale;
- c. assume, sospende, licenzia il personale in conformità alle disposizioni previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro;

- d. delibera le convenzioni con Enti pubblici e privati;
- e. delibera sui contratti di locazione;
- f. delibera sull'acquisto e l'alienazione di titoli e beni mobili, sull'accettazione di donazioni, eredità e lasciti;
- g. delibera l'acquisizione e l'alienazione di beni immobili disponibili, con voto favorevole dei 4/5 dei componenti, conformemente a quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 207/2001;
- h. delibera la misura delle rette di frequenza;
- i. approva il bilancio consuntivo;
- j. adempie inoltre a tutte le funzioni ad esso attribuite dalle leggi e dai regolamenti e delibera su tutti gli affari che interessano la Fondazione;
- k. approva le modifiche statutarie con il voto favorevole dei 4/5 dei componenti;
- l. propone l'estinzione della Fondazione con il voto favorevole dei 4/5 dei componenti, al verificarsi delle condizioni previste dall'art.27, primo comma del Codice Civile, stabilendosi che il patrimonio residuo, dopo aver esaurito le operazioni di liquidazione, venga interamente devoluto ad Ente che persegua finalità analoghe e nel rispetto del presente Statuto, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

## **Art. 12 - Funzioni del Presidente**

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi e in giudizio.

Inoltre il Presidente:

- a. convoca e presiede l'Assemblea dei Sostenitori e il Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- b. provvede all'esecuzione delle delibere dell'Assemblea dei Sostenitori e del Consiglio di Amministrazione e ai rapporti con le autorità tutorie;
- c. firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- d. adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, riferendone nel tempo più breve al Consiglio di Amministrazione per la ratifica;
- e. sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione.

## **Art. 13 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione.**

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente, ogni qualvolta lo ritenga opportuno ovvero su richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti.

La convocazione deve essere scritta, deve riportare l'indicazione del giorno, luogo e ora dell'adunanza, nonché dell'ordine del giorno e deve essere recapitata ai Consiglieri, anche a mezzo posta elettronica almeno tre giorni prima della riunione.

Il Consiglio si riunisce almeno una volta all'anno per approvare il Bilancio consuntivo.

## **Art. 14 - Validità delle riunioni e deliberazioni.**

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente e delibera, con voto palese, a maggioranza dei Consiglieri intervenuti e aventi diritto, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Presidente e il Segretario curano la redazione dei verbali del Consiglio di Amministrazione da trascrivere in ordine cronologico su apposito libro.

## **Art. 15 - Esercizio finanziario.**

L'esercizio finanziario ha inizio con data 01 settembre e termina il 31 agosto di ciascun anno.

Entro 5 mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione approva il Bilancio.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, per il potenziamento delle attività della fondazione, per l'acquisto di beni strumentali, per l'incremento o il miglioramento dell'attività.

E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi o riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

#### **Art. 16 - Revisore dei conti**

Fermo restando i casi previsti dalla Legge, il Consiglio di Amministrazione per autonoma decisione può affidare la vigilanza contabile a un revisore dei conti con adeguata qualificazione professionale.

Il revisore esamina il Bilancio, redige parere sullo stesso con apposita relazione, e compie tutte le verifiche necessarie come organo di controllo contabile.

Il Revisore dei conti resta in carica per un quinquennio ed è rieleggibile.

Qualora durante il mandato venisse a mancare, lo stesso verrà sostituito dal Consiglio di Amministrazione ed il sostituto resterà in carica fino alla fine del mandato.

#### **Art. 17 - Organi Collegiali della Scuola.**

Nella scuola dell'Infanzia Asilo Infantile Carlo Maria Spada gestita dalla Fondazione ai sensi della Legge 62/2000, art. 1, comma 4, punto c), vengono assicurati l'istituzione e il funzionamento degli Organi Collegiali improntati alla partecipazione democratica.

#### **Art. 18 - Liquidazione ed estinzione della Fondazione.**

Il Consiglio d'Amministrazione, con voto favorevole dei 4/5 dei componenti, può deliberare lo scioglimento della Fondazione, qualora ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statutari, richiedendo all'Autorità tutoria di dichiararne l'estinzione ai sensi dell'art.27 Cod. Civ..

In caso di scioglimento della Fondazione, verranno nominati uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri.

Il patrimonio che resterà all'esaurimento della liquidazione sarà devoluto a un Ente avente le stesse finalità, che verrà indicato dal Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 19 - Disposizioni speciali.**

E' facoltà di ogni membro del Consiglio di Amministrazione accedere, con autorizzazione anche verbale del Presidente, agli ambienti della Scuola dell'Infanzia e dell'Asilo Nido.

#### **Art. 20 - Disposizione finale.**

Per le materie non contemplate nel presente Statuto si osservano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge in tema di fondazioni private riconosciute e che, in avvenire, saranno emanate.